

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'ultimo contratto collettivo decentrato integrativo, di carattere normativo, stipulato presso questo ente in data 12/07/2005;

CONSIDERATO che, successivamente a tale data, sono intervenuti ulteriori contratti collettivi nazionali di comparto e che la legislazione in materia di lavoro pubblico è stata profondamente modificata dal D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.;

PRESO ATTO della necessità di procedere alla stipulazione di un nuovo contratto collettivo decentrato integrativo adeguato alla precitata disciplina normativa;

VISTO il comma 3-bis dell'articolo 40 del D. Lgs n. 165/2001, come modificato dall'articolo 54 del D. Lgs n. 150 del 2009 che testualmente recita: "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3 "Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.";

VISTO altresì l'art. 5 del CCNL 1/04/1999 così come sostituito dall'articolo 4 del CCNL 2002/2005 il quale, al comma 2, prevede che l'ente, costituita la delegazione di parte pubblica, debba convocare la delegazione sindacale per l'avvio del negoziato;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 22/10/2013 con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica e tenuto conto che la stessa opera sulla base degli indirizzi della Giunta Comunale;

CONSIDERATO che quest'organo di governo, una volta esauriti i controlli di compatibilità dei costi delle ipotesi di contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, dovrà autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto e che tale autorizzazione rappresenta un atto di controllo sulla rispondenza della bozza del testo contrattuale con le direttive di questa amministrazione per la conduzione della negoziazione;

RITENUTO pertanto doveroso esplicitare le direttive di questa Giunta Comunale al presidente della delegazione trattante;

VISTA la Circolare n. 7 del 13 maggio 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica avente per oggetto: "Contrattazione integrativa. Indirizzi applicativi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150";

VISTO il D. Lgs n. 165/2001 così come modificato dal D. Lgs 150/2009;

Con votazione unanime

DELIBERA

1) Di fornire al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, la direttiva di convocare la delegazione sindacale per l'avvio delle trattative finalizzate alla stipula:

- di un nuovo contratto decentrato integrativo disciplinante l'applicazione degli istituti previsti dalla vigente contrattazione nazionale di comparto nonché dalla vigente normativa in materia di lavoro pubblico;
- del contratto decentrato disciplinante le modalità di impiego, per l'annualità 2013 delle risorse di cui all'articolo 17 del C.C.N.L. di comparto stipulato in data 1 aprile 1999;

2) Di tenere conto:

- delle disposizioni contenute all'articolo 40, comma 3-quinquies, D. Lgs n. 165/2001, così come riformulato dall'art. 54 del D. Lgs n. 150/2009, secondo il quale "Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o delle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile";
- dei diversi pareri ARAN espressi sull'applicazione di istituti specifici;
- della necessità di procedere all'individuazione di strumenti di perequazione nella distribuzione delle risorse decentrate, atti a garantire il massimo livello di equità nell'assegnazione dei compensi, soprattutto in relazione alla concorrenza dei diversi incentivi previsti da particolari disposizioni contrattuali e di legge;
- del rispetto rigoroso delle disposizioni dettate in materia di contabilità pubblica, con particolare riferimento alle norme che regolano la spesa di personale.

3) Di dichiarare, con votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.